



**Direzione Centrale Ambiente
Tutela del Territorio e del Mare
Servizio Igiene della Città**

PG/2018 / 1105817 / del 20.12.2018

All’Sindaco
All’Assessore all’Ambiente.

OGGETTO : Relazione istruttoria, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la valutazione sulla congruità economica dell’offerta per l’affidamento in house ad ASIA Napoli S.p.A. delle attività di igiene urbana.

1. Premessa

Il presente relazione viene redatta nell’ambito di un procedimento istruttorio condotto dal Servizio Igiene della Città sulla base dei documenti che ASIA Napoli S.p.A ha presentato all’Amministrazione, attesa la scadenza al 31.12.2018 del contratto di servizio per attività di igiene urbana, a rogito notarile, rep. n. 131424 del 22.12.2014.

Tutto quanto presentato dalla società quale offerta volta al rinnovo dell’affidamento è acquisito al protocollo generale dell’Ente ai seguenti numeri:

- PG 2018/ 880870 dell’11.10.2018 (ASIA prot.8199/09.10.2018)
- PG 2018/1064871 del 07.12.2018 (ASIA prot.9709/28.11.2018)
- PG 2018/ 1064830 del 07.12.2018 (ASIA prot.8199/09.10.2018)
- PG 2018/ 1077376 dell’11.12.2018 (ASIA prot.8199/09.10.2018)
- PG 2018/ 1081696 del 12.12.2018 (ASIA prot.8199/09.10.2018)
- PG 2018/ 1106038 del 12.12.2018 (ASIA prot.10460/20.12.2018)

Detto procedimento istruttorio, per competenza concorrente di ulteriori uffici del Comune, ha interessato:

- il Servizio Partecipazioni, che sulla bozza del novo contratto si è espresso con nota PG /2018/ 942049 del 30.10.2018 ed ha espresso, congiuntamente al Servizio Igiene della Città, la regolarità tecnica della deliberazione che la Giunta sottopone all’approvazione dell’Organo consiliare;
- la Direzione Centrale Servizi Finanziari, attivata con nota PG/2018/1072339/10.12.2018 in ordine agli stanziamenti previsionali in bilancio 2019 e 2020 e con nota PG/2018/1090038/14.12.2018 in ordine alla possibilità o meno di coprire con i proventi della TARI il costo di un nuovo servizio per lo “Spazzamento e rimozione rifiuti nelle aree cimiteriali”;
- l’Avvocatura comunale ed il Servizio Partecipazioni, attivati con nota PG/2018/1072354/10.12.2018 in ordine alla necessità o meno del DURC ed all’esonero, consentito nel precedente contratto con la partecipata ASIA, dalla produzione di polizza fideiussoria di cui all’art.103 del decreto legislativo 50 del 2016;
- la Direzione Centrale Patrimonio, attivata con la medesima nota PG/2018/1090038/14.12.2018 in ordine alla definizione del contenuto della scheda tecnica su nuovo servizio da rendere nelle aree cimiteriali per lo “Spazzamento e rimozione rifiuti nelle aree cimiteriali”.

Dei riscontri se ne terrà conto in sede contrattuale.

Circa le attività ad oggi rese da ASIA in esecuzione del richiamato contratto rep.131424/2014 si è fatto riferimento a relazione di sintesi del 24.05.2018 fornita da funzionario economico finanziario in posizione organizzativa istituita nel 2015 per la gestione contratto di servizio Asia - interventi per la

pulizia e l'igiene della città, nella dotazione organica del Servizio Igiene della Città fino al 31 ottobre 2018.

2. Finalità

Il presente documento sostanzia la relazione istruttoria sull'affidamento in house delle attività di igiene urbana, da rinnovare ad ASIA Napoli S.p.A sulla base di schede di definizione tecnica, operativa ed economica dei singoli servizi, allegate allo schema contrattuale quali parti integranti e sostanziali dello stesso, per attestarne la congruità economica come previsto dalla norma.

3. Il quadro normativo di riferimento

Il regime speciale degli affidamenti in house regolato dal vigente Codice dei Contratti Pubblici, il decreto legislativo 50/2016, recepisce le direttive europee, in particolare la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. L'art. 5 del Codice, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono contemporaneamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un *controllo analogo* a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste *controllo analogo* qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria in house un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative;
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti o della concessione;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di voto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L'art. 192 del Codice, cui riferisce la presente relazione istruttoria, prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Alla data della presente relazione risulta che per il Comune di Napoli il dirigente del Servizio Autonomo CUAG, in qualità di Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante, ha provveduto a richiedere l'iscrizione di ASIA Napoli SpA nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lg.vo 50/2016; la richiesta di iscrizione è stata acquisita con protocollo 0086740 del 22.10.2018.

Per affidare legittimamente un contratto con modalità in house, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta del soggetto in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell'offerta presentata dall'affidatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell'affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da

operatori privati in regime di concorrenza.

Con la recente pronuncia della Sezione Quinta del 30 aprile 2018, n.2599 il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi sulla legittimità dell'affidamento in house del servizio di rifiuti urbani a società pluripartecipata da più Pubbliche Amministrazioni, ha indicato le condizioni che occorrono ai fini di un legittimo affidamento in house e precisamente:

(i) che l'attività della società affidataria sia limitata allo svolgimento dei servizi pubblici nel territorio degli enti soci

(ii) che venga esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi

(iii) che si svolga tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti

(iv) che gli enti soci esercitino un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società (in tal senso: CGCE, Sez. II, 17 luglio 2008, C-371/05, caso Comune di Mantova; CGCE, Sez. III, 13 novembre 2008, C-324/07, caso Coditel Brabant; CGCE, Sez. III, 10 settembre 2009, causa C-573/07, caso SEA).

La nozione di servizio di igiene ambientale può essere desunta dall'art.183, comma 1, let.d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale* e definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura. Il ciclo dei rifiuti è da considerarsi un servizio pubblico locale, coerentemente con la normativa vigente (tra gli altri riferimenti normativi l'art.25, comma 4, del d.l.1. 1/2012, l'art.202 del decreto legislativo 152/2006, l'art.23 bis, comma 10, del d.l. 112/2008).

4. Le caratteristiche del servizio

Il servizio di igiene urbana di raccolta e smaltimento rifiuti urbani costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini. Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa). E' poi da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di collaborazione risulta determinante per il raggiungimento dei prefissati standard di qualità e costi.

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale: nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico consistono in:

- obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio)
- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'art. 203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità e accesso ai consumatori.

La società ASIA Napoli S.p.A. per conto del Comune di Napoli, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato che sempre ha garantito il rispetto delle norme afferenti alla tutela dell'igiene e della salute pubblica, oltre che il decoro della città.

La Società dispone dei mezzi tecnico-amministrativi, operativi ed organizzativi per continuare la

gestione del servizio, così come previsto dal relativo Contratto. Infatti, ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, attestazioni e iscrizioni previste dalla legge che, nell'ambito dell'igiene urbana e, soprattutto in Campania, è particolarmente restrittiva; dispone già di più strutture sul territorio adatte ad ospitare mezzi e uomini per lo svolgimento del servizio, nonché di dieci aree adibite ad Isola Ecologica; dispone di un parco automezzi strutturato, e idoneo a poter fronteggiare le particolarità e le difficoltà del territorio. Tali mezzi sono immediatamente disponibili, senza quell'aggravio di costi che si avrebbe nel caso di affidamento a terzi del servizio stesso e derivanti dalla necessità di questi ultimi di dotarsi delle strutture e dei mezzi operativi necessari.

Il rinnovo del contratto ad ASIA attiene ad attività di igiene urbana, e in particolare :

- raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, differenziati e residuali
- raccolta, trasporto e avvio a recupero o smaltimento di farmaci scaduti, pile esauste ed oli vegetali esausti
- spazzamento, lavaggio e diserbo di strade pubbliche e/o private ad uso pubblico, rimozione siringhe e svuotamento cestini gettacarte
- gestione dei centri di raccolta, compreso quelli itineranti
- gestione delle aree di trasferimento
- smaltimento rifiuti cimiteriali, da pulizia fognature da verde comunale
- servizi di comunicazione all'utenza e di informazione ambientale
- raccolta, trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, abbandonati su strade pubbliche e/o private ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale
- prelievo sfalci e potature, ingombranti, rifiuti derivanti da pulizia degli arenili
- servizi a supporto dell'Amministrazione e delle FFOO

Inoltre l'affidamento prevede la possibilità di richiedere servizi extra, a pagamento, nell'ambito della pulizia di parchi e giardini, del prelievo di rifiuti contenenti amianto, della rimozione cumuli di rifiuti soggetti a caratterizzazione e un nuovo servizio da rendere nelle aree cimiteriali per lo "Spazzamento e rimozione rifiuti nelle aree cimiteriali".

5. Le motivazioni della scelta del Comune di Napoli per l'affidamento all'ASIA Napoli S.p.A.
L'ASIA Napoli S.p.A. è a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le attività sono svolte unicamente nei confronti del Comune di Napoli, che esercita attività di controllo prevista dalle vigenti disposizioni di legge in base ad apposito disciplinare adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 820 del 22.12.2018 per il controllo analogo da esercitarsi sugli organismi partecipati dal Comune di Napoli e con specifico regolamento adottato, tra l'altro, per il controllo di qualità dei servizi e per il controllo sugli organismi gestionali esterni.

E'evidente come in tale contesto il rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario consenta al Comune di Napoli un controllo ed un'ingerenza sul servizio complementare per l'igiene urbana, più penetrante di quelli praticabili su di un operatore economico terzo.

La Società, nell'ultimo triennio, ha mantenuto un equilibrio economico finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi senza bisogno di alcun intervento da parte dell'Ente.

Inoltre, da un'analisi di tutti i costi dal momento della sua costituzione ad oggi, si evince che negli anni la Società ha perseguito sempre l'obiettivo di un'ottimizzazione degli stessi riuscendo a migliorare la qualità del servizio adattandosi alle specifiche esigenze della cittadinanza e risolvendo prontamente qualsiasi imprevisto.

Rinnovare l'affidamento del servizio alla Società permetterà alla stessa di preservare la propria struttura organizzativa e aziendale e all'Ente di mantenere in seno alla propria società partecipata il know how acquisito relativamente al servizio di gestione dei rifiuti.

Nel periodo di nuovo affidamento, così come previsto, saranno concordate le condizioni e le modalità

per l'ulteriore ottimizzazione dei servizi erogati con l'obiettivo di raggiungere livelli sempre più elevati di differenziazione dei rifiuti. Al riguardo sarà ulteriormente curata la raccolta con il sistema PAP pari a oltre 600.000 abitanti.

6. Sussistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento

Le condizioni per l'affidamento in house sono quindi assolutamente sussistenti in quanto ricorrono i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Nella compagine ASIA non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Oltre l'80% dell'attività della Società controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Napoli, controllante.

L'Ente esercita controllo analogo sulla Società in applicazione del disciplinare adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 820 del 22.12.2018 per gli organismi partecipati dal Comune di Napoli.

L'affidamento del servizio di igiene urbana, pertanto, realizza sostanzialmente una sorta di amministrazione "indiretta", nella quale la gestione del servizio resta saldamente nelle mani del Comune di Napoli, attraverso il controllo sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo assorbente a operazioni in favore del Comune stesso.

L'ASIA Napoli S.p.A. viene a configurarsi come una longa manus del Comune di Napoli, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo dell'Ente. L'Amministrazione comunale svolge la supervisione dei servizi realizzati, un controllo gestionale e finanziario stringente sull'ente societario oltre ad esercitare un potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

7. Verifica convenienza economica

Dal punto di vista economico, la congruità dell'offerta di ASIA Napoli S.p.A. è stata verificata mediante comparazione delle tariffe di Igiene Urbana secondo un'analisi compiuta dall' ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel suo annuale Rapporto dei Rifiuti Urbani. L' ISPRA ha analizzato i dati relativi ai piani finanziari dei singoli comuni per individuare la media del costo totale annuo pro-capite per città e dei costi totali per kg di rifiuto prodotto, evidenziando le seguenti risultanze:

Tabella 5.34 – Costi totali pro capite (€/abitante per anno) per comuni capoluogo di regione, anno 2016

Città	% RD	Costo totale pro capite (€/abitante per anno)
Ancona	33,6	200,53
Aosta	65,5	194,87
Bari	36,7	215,45
Bologna	46,0	212,43
Cagliari	29,7	209,11
Compostabene	11,9	141,76
Firenze	50,3	197,00
Genova	39,5	202,91
L'Aquila	34,8	207,28
Milano	37,6	222,49
Palermo	7,2	156,39
Pavia	62,2	231,43
Potenza	23,7	233,59
Castrovilli	39,4	166,12
Roma	42,0	259,73
Terni	42,1	239,93
Treviso	78,9	182,86
Trieste	40,2	155,77
Venezia	57,0	334,05

Fonte: ISPRA

Dal confronto con il costo pro capite relativo al Comune di Napoli si evincono le seguenti differenze:

CITTÀ'	Costo totale pro capite (€/abitante per anno 2016)	Delta Napoli / Altre città
ROMA	259,7	+9,1%
MILANO	222,5	-6%
TORINO	230,9	-3%
NAPOLI	236,9	-

Fonte: ISPRA – Per il comune di Napoli i dati sono rilevati dalle delibere di approvazione del PEF anno 2016.

Dall'analisi dei PEF relativi all'anno 2018 è stato possibile rilevare anche i costi pro-capite per l'anno 2017.

CITTÀ'	Costo totale pro capite (€/abitante per anno 2017)	Delta Napoli / Altre città
ROMA	248,3	+5%
MILANO	220,7	-7%
TORINO	233,0	-2%
NAPOLI	236,8	-

Fonte: I dati sono rilevati dalle delibere di approvazione del PEF anno 2018; per la popolazione i dati sono ISTAT.

Analizzando i dati relativi ai costi medi per chilogrammo di rifiuto prodotto, sia suddiviso per classi di popolazione, sia relativo alle principali città italiane, si evidenziano i seguenti valori:

Tabella 5.12 – Costi medi per kg di rifiuto prodotto per classe di popolazione (Ecentesimi/kg), anno 2016

Classi	%RD	CGIND	CGD	CC	CK	Costo totale
Campione totale	50,9	40,79	21,04	10,25	3,58	39,03
< 5.000 abitanti	60,4	34,95	16,10	7,25	1,23	27,45
5.001 - 10.000 abitanti	69,8	34,90	17,56	8,79	1,96	30,17
10.001 - 20.000 abitanti	59,7	32,40	17,66	9,75	2,86	31,46
20.001 - 50.000 abitanti	49,3	39,27	21,40	10,27	3,79	36,06
> 50.000 abitanti	44,4	42,35	23,14	11,37	5,22	43,28

Legenda: CGIND = Costi di gestione dell'indifferenziato; CGD = Costi di gestione raccolta differenziata; CC = Costi comuni; CK = Costi d'uso del capitale.

Fonte: ISPRA

Per la città di Napoli il valore che si evince, analizzando i dati del PEF per i costi e del MUD per i rifiuti, è pari a 44 € centesimi /kg

La tabella mostra i dati relativi all'anno 2018 ricavati per le principali città italiane:

Città	Costi medi per kg di rifiuto prodotto (Ecentesimi/kg), 2018
ROMA	43,2
MILANO	44,2
TORINO	46,8
NAPOLI	45,1

Fonte: Per la tabella delle classi di abitanti: ISPRA – Per il comune di Napoli e gli altri Comuni i dati sono rilevati dalle delibere di approvazione del PEF del 2018.

Inoltre, si evidenzia che per il servizio di Igiene Ambientale i costi totali così come riportati sia nel PEF 2018 che nel PEF 2017 sono in linea con i costi standard calcolati in base ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 secondo le linee guida del MEF (229.060.718 €). Tale scheda infatti è già stata allegata al PEF 2018 con delibera di cc n. 13 del 29.03.2018 e si riferisce al costo totale di Igiene Ambientale che si compone del costo di gestione del servizio da parte di ASIA Napoli S.p.A., del costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso S.A.P.NA. S.p.A. e dei costi di accertamento e riscossione dei servizi finanziari del Comune di Napoli. Si evidenzia in particolare il costo PEF 2018 è in diminuzione dello 0,1% rispetto all'anno 2017:

	delibera g.c. n. 129/2017	delibera g.c. n. 306/2016	delibera c.c. n. 38/2015
costo azienda (ASIA Napoli Spa) +iva al 10%	€ 170.620.728	€ 166.532.614	€ 160.169.016
Totale	€ 17.062.073	€ 16.653.261	€ 16.016.902
-a deconto i contributi connessi alla vendita del materiale differenziato	€ 187.682.801	€ 183.185.875	€ 176.185.918
Totale costo Azienda	-€ 4.485.207	-€ 4.929.719	-€ 3.950.048
a cui vanno aggiunti:			
-costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (provincia di Napoli)	€ 43.769.724	€ 48.952.811	€ 51.944.400
-costi di accertamento e riscossione	€ 2.781.951	€ 2.643.089	€ 2.836.702
-maggiorazione da riduzione della parte fissa			
-rendimento del capitale (dpr 158/99)	€ 1.793.297	€ 1.888.482	€ 2.472.992
a cui va sottratto:			
-contributo MIUR	€ 231.542.566	€ 231.740.538	€ 229.489.964
Totale	-€ 972.560	-€ 972.560	-€ 739.311
delta vs anno precedente	€ 230.570.006	€ 230.767.978	€ 228.750.653
	-0,1%	0,9%	-1,9%

Dati e raffronti esposti nelle precedenti tabelle si rendono necessari in quanto per i servizi di igiene urbana non vi sono ancora costi standard, attesa la grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori ed i comuni si trovano ad operare.

Ed anche i fabbisogni standard, esprimibili come euro a tonnellata, non possono dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso.

Gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici.

8. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 d.lgs. 50/2016.

L'affidamento in oggetto risponde ad una convenienza economica ed operativa atteso che la realizzazione delle attività viene garantita attraverso modalità di semplificazione amministrativa, valorizzazione dei processi decisorii, capacità progettuale e di gestione imprenditoriale.

Per il raggiungimento di un più elevato livello di qualità del servizio di igiene urbana occorrerà passare da un assetto contrattuale che allo stato incardina la direzione dell'esecuzione del contratto in modalità centralizzata nel Servizio Igiene della Città ad un assetto a rete dove l'esecuzione del contratto abbia un proprio referente in ogni territorio di municipalità, per accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, nell'ottica di una più ampia strategia di miglioramento e mantenimento del decoro della Città per tutti gli aspetti di igiene urbana.

Il dirigente

ad interim

Roberta Sivo

